



Polizza di assicurazione



0714405458

Polizza:

0714405458

Codice Prodotto

5003

Agenzia

MARSH SPA

Codice Unità di Vendita

0714

Codice Produttore

108

Contraente

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale

FNOVI

Codice Fiscale o Partita I.V.A.

96203850589

Indirizzo

VIA DEL TRITONE 125

C.A.P.

00187

Località

ROMA

Provincia

RM

Assicurato

Cognome e nome o denominazione o ragione sociale

FNOVI

Codice Fiscale o Partita I.V.A.

96203850589

Indirizzo

DEL TRITONE

C.A.P.

00187

Località

ROMA

Provincia

RM

Durata del contratto

Decorrenza

Giorno

Mese

Anno

dalle ore 24 del:

30

03

2016

Scadenza

Giorno

Mese

Anno

alle ore 24 del:

31

12

2016

Scadenza

Giorno

Mese

Anno

prima quietanza

31

12

2016

Rateazione

Temporaneo

Durata

Anni

Giorni

0

271

Polizza

Numero Sostituita

Numero ripresa

Rischio comune polizza n.

Coassicurazione

No

Tacito Rinnovo

Indicizzazione

No

No

Descrizione del rischio

La descrizione del rischio e il riepilogo delle garanzie sono riportati nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente polizza.

Regolazione Premio

NO

Condizioni di Assicurazione

Sono operanti le condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui al modello:

Modello NO COD

Edizione 00/0000

Allegati e Condizioni

Sono operanti gli allegati:

AT TP

Premio

Imponibile

Accredito per sostituzione

Conguaglio

Imposte

Totale

Prima rata

25.766,87

5.733,13

31.500,00

Rate successive

Imponibile

Imposte

Totale

Fatto in

triplice esemplare in

il

Milano (MI)

13/04/2016

Dichiarazioni

Il Contraente ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893, 1894, 1910 del Codice Civile dichiara:

- che nell'ultimo triennio le cose assicurate non hanno sofferto sinistri in relazione ai rischi assicurati;
- che non sono in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi;

In caso contrario il Contraente dichiara:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

La Società, in base alle dichiarazioni del Contraente sopra riportate, presta le garanzie pattuite nel presente contratto alle condizioni di assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo e negli Allegati richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e ricevere contestualmente.

La società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente, a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

IL CONTRAENTE

HD Assicurazioni S.p.A

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società, prima della sottoscrizione della polizza, il Fascicolo Informativo di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione.

IL CONTRAENTE

Dichiaro di aver ricevuto oggi

_____ giorno

_____ mese

_____ anno

l'importo totale relativo alla prima rata di premio.

5131065041816E0-513106504491610

L'INCARICATO



ALLEGATO TECNICO

Contraente	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani				Codice Fiscale o Partita I.V.A. 96203850589			
	Via/Piazza Del Tritone, 125	C.A.P. 00187	Località ROMA		Provincia RM			
Assicurato	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale VEDERE ENTRO IL PRESENTE ALLEGATO AT				Codice Fiscale o Partita I.V.A.			
Durata del Contratto	Decorrenza dalle ore 24 del:	Giorno 30	Mese 03	Anno 2016	Scadenza alle ore 24 del:	Giorno 31	Mese 12	Anno 2016
	Scadenza Massima della copertura (art. 18) : 30/04/2018							
Polizza	Sostituita Numero		Ripresa Numero		Tacito Rinnovo NO			
Descrizione del rischio	L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua qualità di:							
Attività esercitata	ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICINA VETERINARIA E COMPLEMENTARI ALLA STESSA, IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI.							
Periodo di retroattività del contratto	1 Gennaio 2016							
Massimali di Garanzia	L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi, e spese di:							
	€ 2.000.000,00		con i limiti di:		€ 250.000,00		€ 250.000,00	
	In forma aggregata, per tutto il periodo di validità della copertura. Incluso il periodo di garanzia postuma.				per ogni sinistro		per ogni assicurato	
Scoperto	☒							
con il minimo di ed il massimo di	☒ Vedasi in allegato							

Premio Annuo Lordo a preventivo € **31.500,00**

PREMESSA

La presente polizza-convenzione è contratta da FNOVI (nel testo seguente "IL CONTRAENTE") a favore dei Medici Veterinari iscritti per la prima volta agli Ordini Provinciali nel corso dell'intera annualità 2016

Si intendono Assicurati i medici veterinari - iscritti all'Albo dei Medici Veterinari per la prima volta nell'anno 2016 - che esercitino l'attività professionale svolta nei limiti previsti dalle Leggi che regolamentano la professione di Medico Veterinario (nel testo seguente "L'ASSICURATO" ovvero "GLI ASSICURATI")

CONTRAENTE: FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

ASSICURATI: I MEDICI VETERINARI NEO-ISCRITTI AGLI ORDINI PROVINCIALI NELL'ANNUALITA' 2016

DATA EFFETTO COPERTURA: ore 24.00 del 30 Marzo 2016

DATA SCADENZA COPERTURA: ore 24.00 del 31 Dicembre 2016

RETROATTIVITA': 1 Gennaio 2016

POSTUMA a seguito cessazione contratto (art. 18): 2 Anni successivi alla data di scadenza della copertura

POSTUMA a seguito cessazione attività professionale (art. 19): Non oltre il 31/12/2020.

MASSIMALE AGGREGATO: Euro 2.000.000,00 in aggregato valido per tutto il periodo assicurativo (compresi periodi di garanzia postuma)

MASSIMALE PER SINISTRO E ASSICURATO: Euro 250.000,00 con sottolimito di Euro 20.000,00 per i rischi particolari di seguito elencati:

- *rivolte/relative ad Animali da Reddito*
- *rivolte/relative ad Equini*
- *vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e/o lavorazione di carni e/o alimenti in genere*
- *HACCP*
- *rivolte/relative ad animali da competizione, animali di proprietà e/o in uso nei circhi, animali di proprietà e/o in uso presso giardini zoologici e bioparchi*
- *perdite patrimoniali, compresi danni da interruzione e/o sospensione di attività*



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE NELL'ANNO 2016 NEO ISCRITTI 2016

Documento aggiornato al 1 Marzo 2016

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nella presente polizza, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni".

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31.

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di Assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2014) ammonta a 204,57 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 108,57 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2014 è pari a 136,7%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.

Pertanto, l'assicurazione cesserà alla scadenza indicata in scheda di polizza, senza obbligo di disdetta.

Avvertenza

Prosecuzione dell'assicurazione - Postuma

In talune ipotesi, dettagliatamente specificate all'Art. 19 delle "Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile" cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio, la validità della garanzia può essere prorogata per le denunce di sinistro pervenute entro i cinque anni successivi alla data di cancellazione dall'Albo del relativo Ordine.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è rivolto ai medici veterinari iscritti nell'annualità 2016 all'Albo dei Medici Veterinari, che esercitano l'attività professionale di medico veterinario nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione di medico veterinario.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione all'esercizio dell'attività professionale di medico veterinario.

Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all'Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione, delle "Norme Generali che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile" e all'Art. 18 – Inizio dell'assicurazione, vedi Avvertenza di seguito espressa.

Avvertenza

A deroga dell'art. 1917 del codice civile, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto purché riferite a fatti colposi successivi al 1 Gennaio 2016, come disciplinato dall'Art. 18 – Inizio dell'assicurazione delle "Norme generali che regolano la Responsabilità Civile".

Avvertenza

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, la radiazione dall'Albo determina la risoluzione dell'assicurazione.

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni che possono dar luogo alla riduzione, al mancato pagamento della prestazione o alla sospensione dell'assicurazione.

Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:

- **Art. 15 – Persone non considerate terzi;**
- **Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione;**
- **Art. 17 – Efficacia dell'assicurazione.**

Per la sospensione dell'assicurazione si rinvia all'Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio.

Massimale, Premio, Franchigia

L'assicurazione è prestata con i seguenti massimali:

€ 2.000.000,00 (duemilioni/00) aggregato per l'intero periodo di assicurazione (comprese garanzie postume). Il massimale rappresenta la massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistri e dal loro ammontare.

€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e assicurato con il sottolimito di indennizzo di Euro 20.000,00 per i sinistri rientranti nelle attività e per i danni patrimoniali previsti dall'art. 23.

Avvertenza

Alcuni specifici incarichi e attività professionali sono compresi nell'assicurazione con sottolimiti di indennizzo rispetto ai massimali sopraindicati.

I premi annui lordi di polizza sono pari a:

- a) **Preventivo Numero Medici Veterinari: 900**
- b) **Premio Lordo pro-capite per il periodo di copertura fino al 31/12/2016: Euro 35,00**
- c) **Premio Lordo Minimo Preventivato per il periodo di copertura fino al 31/12/2016 (a per b): Euro 31.500,00**

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia frontale minima di Euro 200,00

N.B.: La suddetta franchigia s'intende comunque applicata fatte salve le eventuali maggiori franchigie e scoperti previste da singole garanzie e/o condizioni di polizza.

Avvertenza

Alcuni specifici incarichi professionali ed estensioni di garanzia sono compresi nell'assicurazione con scoperti e franchigie o minimo di scoperto superiori.

Esempi di applicazione franchigia e scoperto

Ipotesi: la garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00.

Esempio: danno € 1.000,00, l'indennizzo liquidato al terzo danneggiato sarà di € 800,00, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato. Nel caso invece l'importo totale del danno sia pari o inferiore a € 200,00, il danno non sarà risarcito dalla Società poiché ricadente in franchigia.

Ipotesi: la garanzia è prestata con scoperto 10% minimo € 500,00.

Esempio: danno € 10.000,00, l'indennizzo liquidato al terzo danneggiato sarà di € 9.000,00, essendo l'importo dello scoperto che rimane a carico dell'Assicurato pari a € 1.000,00 poiché superiore all'importo del minimo previsto di € 500,00.

4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare circostanze riguardanti la stipula di altre assicurazioni da parte dei singoli assicurati o di sinistri imputabili alla responsabilità degli Assicurati precedenti la stipula della presente convenzione.

Sono comunque escluse dalla presente assicurazione le fattispecie di danno di cui l'Assicurato sia consapevole dell'accadimento, ancorché non sia stata avanzata formale richiesta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o inquadramento e valutazione del rischio ai sensi dell'Art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa fino anche alla perdita totale o parziale della prestazione e alla cessazione dell'assicurazione come disciplinato agli Artt. 5 e 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", nonché agli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato all'Art. 5 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".



Esempio: il veterinario dichiara di esercitare la propria professione in ambito di animali da affezione, ma successivamente amplia la propria attività alla cura degli animali da reddito omettendone la comunicazione alla Compagnia. Tale omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

6. Premi

Il premio deve essere pagato all'Intermediario, **esclusivamente tramite bonifico bancario**, in via anticipata per l'intero periodo assicurativo.

Se l'Assicurato non paga i premi, le rate di premio successive alla prima o i premi di regolazione per la variazione dei parametri di calcolo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno successivo alla scadenza.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 3 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

7. Rivalse

In caso di pagamento dell'indennità l'assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata come disciplinato per gli aspetti di dettaglio dall'Art. 8 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da Art. 10 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" e sono determinati sulla base dell'aliquota del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

I sinistri sono regolati dall'Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Avvertenza

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono rispettare le modalità a termini di cui all'Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto della prestazione assicurativa.

GLOSSARIO

Animali da Competizione

Si definiscono animali da competizione tutti gli animali utilizzati o utilizzabili in:

- gare o competizioni a fine di lucro;
- concorsi Internazionali.

Sono equiparati ad Animali da Competizione gli animali utilizzati quali riproduttori di Animali da Competizione.

Animali da Reddito

Sono considerati animali da reddito:

- tutti gli animali i cui prodotti (a titolo esemplificativo: carne, organi, latte, uova e miele) possono entrare nella catena alimentare;
- tutti gli animali sistematicamente allevati per ottenere materiali per l'industria e il commercio, quali - a titolo esemplificativo - pellame, piumaggio, derivati vari.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nello specifico, i medici veterinari iscritti per la prima volta all'Albo dei Medici Veterinari nell'annualità 2016, che esercitino l'attività professionale svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione di Medico Veterinario.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Broker/Intermediario

Marsh S.p.A., Società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 - Data Iscrizione 12 marzo 2007 - Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 codice civile | P. Iva 01699520159, tramite il quale è stata definita la presente polizza.

Contraente

FNOVI, in nome e per conto dei medici veterinari libero professionisti iscritti all'Albo dei Medici Veterinari durante l'anno 2016.

Cose

Gli oggetti materiali.

Danno

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Franchigia o Franchigia Frontale

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

In caso di coesistenza di più franchigie per una medesima fattispecie di sinistro, sarà applicato solo la franchigia di importo più elevato.

HACCP

Acronimo per: "Hazard Analysis and Critical Control Points", sistema di autocontrollo igienico che previene i pericoli di contaminazione alimentare.

Indennizzo

La somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di sinistro.

Massimale e Limite di Indennizzo

La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo, in eccedenza a scoperti e franchigie qualora applicabili.

Massimale aggregato

La somma massima per la quale la Società è chiamata a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa o periodo di assicurazione.

Perdita Patrimoniale, Danno Patrimoniale, Danno non Patrimoniale

Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) disciplinato dal disposto degli Artt. 22.3, 24.2, 27.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione".

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prestatori Di Lavoro**

I dipendenti, i lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro temporaneo, nonché altri prestatori di lavoro per i quali è in vigore l'obbligo di assicurazione INAIL a carico dell'Assicurato.

Pubblica Amministrazione

IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale), Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo, CONI e Federazioni Sportive, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

In caso di coesistenza di più scoperti per una medesima fattispecie di sinistro, sarà applicato solo lo scoperto con aliquota più elevata.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro Plurimo

Il verificarsi di fatto dannoso che origini da un evento che coinvolga contemporaneamente più animali, anche appartenenti a diverse specie.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista.

Ubicazione del rischio

Indirizzo dello studio professionale o degli studi professionali, sia di proprietà, o in affitto, o in comodato d'uso dell'Assicurato e dove si svolge la propria attività professionale.

PROFESSIONE MEDICO VETERINARIO

LIBERI PROFESSIONISTI— NEO ISCRITTI ALL'ORDINE NELL'ANNUALITA' 2016

Condizioni di Assicurazione

Documento aggiornato a Marzo 2016



Premessa

La polizza viene stipulata dalla FNOVI in nome e per conto di tutti i medici veterinari neo iscritti agli Ordini Provinciali durante il periodo 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016, i quali avranno la qualifica di Assicurato ai fini del presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 2 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

L'Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; *in caso di Sinistro comunque l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).*

Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura avrà effetto con decorrenza 30 Marzo 2016 e il premio di assicurazione (in deroga all'articolo 1901 del c.c.), dovranno essere corrisposti dal Contraente entro 30 giorni dalla data di effetto della copertura.

Il premio corrisposto varrà per l'intero periodo di assicurazione e cioè fino alla scadenza della copertura del 31 Dicembre 2016.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Direzione della Società o al Broker entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 codice civile).

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla Singola Garanzia con preavviso di 90 (novanta) giorni, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 9 Durata e proroga della assicurazione

La copertura ha durata fino al 31/12/2016 e non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Qualora richiesto dal contraente, la società si riserva la facoltà di stabilire le condizioni di rinnovo.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e cose, in relazione all'esercizio dell'attività professionale di medico veterinario svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia è operante anche per:

1. effettuazione di interventi chirurgici domiciliari o presso il proprio studio o presso altri studi nei quali svolge l'attività professionale;
2. effettuazione di visite domiciliari o presso il proprio studio o presso altri studi nei quali svolge l'attività professionale;
3. impiego di apparecchi per roentgenterapia, apparecchi per la diatermia ed elettroterapia, apparecchi a raggi X per scopi diagnostici;
4. svolgimento dell'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
5. danni cagionati a terzi che siano imputabili e ad assenza del consenso informato;
6. attività di analisi e refertazione;
7. partecipazione (anche come docente o relatore) a corsi di formazione, mostre, convegni, congressi e attività in genere correlate alla professione assicurata;
8. pubblicazione di articoli professionali su testate giornalistiche o pubblicazioni professionali in genere;
9. proprietà e uso di veicoli impiegati nell'esercizio delle attività professionali.

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano ovunque l'Assicurato svolga l'attività professionale, purché nel territorio dei Paesi Europei.

Art. 15 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) *l'Assicurato, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) *i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.*

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non copre i danni:

- a) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto disposto all'Art. 14;*
- b) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- c) *alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali;*
- d) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- e) *da furto;*
- f) *derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico in ordine alla corretta identificazione delle date;*
- g) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli dalla legge;*
- h) *conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli in genere;*
- i) *derivanti da inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali oppure dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;*
- l) *riconducibili ad una delle seguenti attività professionali:*
 - 1) *Direttore Sanitario;*
 - 2) *rivolte/relative alla cura di Animali da Reddito;*
 - 3) *rivolte/relative alla cura di Equini;*
 - 4) *vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e/o lavorazione di carni e/o alimenti in genere;*
 - 5) *attività di HACCP;*
 - 6) *riconducibili alla proprietà e conduzione dello studio professionale in cui si svolge l'attività;*
 - 7) *attività professionali rivolte/relative alla cura di animali da competizione, animali di proprietà e/o in uso nei circhi, animali di proprietà e/o in uso presso giardini zoologici e bioparchi;*
- m) *attività svolta quale dipendente della Pubblica Amministrazione;*
- n) *perdite patrimoniali cagionate a terzi;*
- o) *derivanti da interruzioni e sospensioni di attività di terzi che causino danni patrimoniali;*
- p) *dovuti ad attività poste in essere da persone diverse dall'Assicurato;*
- q) *da proprietà e/o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.*

Art. 17 Efficacia dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Ordine e dal possesso, da parte dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione della presente, la radiazione dall'Albo determina l'inoperatività della garanzia con effetto immediato.



Art. 18 Inizio e termine dell'assicurazione

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data del 1 Gennaio 2016.

La copertura assicurativa a favore di ciascun iscritto si intenderà operante entro i seguenti limiti temporali:

- Per iscritti dal 01 Gennaio 2016 e fino al 30 Aprile 2016 : la scadenza della copertura avrà termine il 30 Aprile 2017;
- Per iscritti dal 01 Maggio 2016 e fino al 31 Ottobre 2016: la scadenza della copertura avrà termine il 31 Ottobre 2017;
- Per iscritti dal 01 Novembre 2016 e fino al 31 Dicembre 2016: la scadenza della copertura avrà termine il 30 Aprile 2018.

È equiparata a richieste di risarcimento qualsiasi contestazione e/o comunicazione scritta da cui potrebbe potenzialmente derivare una richiesta di risarcimento, purché comunicata alla Società entro i termini previsti per la denuncia di sinistro.

La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro due anni dalla data di cessazione della validità della garanzia per ciascun assicurato, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della presente polizza. Nell'ipotesi in cui l'Assicurato abbia sottoscritto una polizza professionale personale di Responsabilità Civile Professionale, la presente polizza opererà a secondo rischio in differenza di limiti e condizioni.

IMPORTANTE: *Anche per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile, la presente polizza non sarà operante in relazione a circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza del 30 Marzo 2016 di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza a tale data.*

Art. 19 Prosecuzione dell'assicurazione - Postuma

In caso di cancellazione di un Assicurato dall'Albo del relativo Ordine per cessazione volontaria dell'attività oppure per raggiunti limiti di età, malattia o morte, a seguito di richiesta del Contraente, dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, la Società, alla data di scadenza della presente polizza, proroga gratuitamente la validità della medesima per le denunce di sinistro pervenute entro la data del 31/12/2020, relative a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza medesima.

Il massimale per questa estensione di garanzia è ridotto a € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e assicurato.

Il massimale aggregato di polizza di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) varrà anche quale massimo limite di indennizzo complessivo per l'intera durata della proroga prevista da questa estensione di garanzia e rappresenterà la massima esposizione della Società in relazione alla polizza e all'intero periodo di proroga.

Art. 20 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

In sede penale la Compagnia assumerà la gestione delle vertenze solo nel caso di insorgenza di un procedimento giudiziario, obbligandosi comunque al pagamento delle spese giudiziarie fino al completamento del grado di giudizio in corso.

La Compagnia designa, ove occorra, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. In tali casi la Compagnia ha facoltà di chiedere a A.N.M.V.I. l'intervento per la scelta dei consulenti tecnici di fiducia più idonei alle fattispecie trattate fra gli iscritti alla A.N.M.V.I. stessa. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il predetto massimale, le spese, eccedenti un quarto del massimale come sopra stabilito, vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa concordemente designati con l'Assicurato stesso, né risponde delle multe o ammende, ma soltanto delle spese di giustizia penale.*

Art. 21 Massimali

L'assicurazione è prestata con un massimale aggregato di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) *per l'intero periodo assicurativo (comprese le garanzie postume).*

Il massimale per sinistro e per Assicurato è di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) *tranne per i sinistri rientranti nelle attività previste dal successivo art. 23 per il quale è previsto un sottolimito di indennizzo per sinistro e per Assicurato di € 20.000,00(ventimila/00).*

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato.

Art. 22 Franchigia

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia frontale di € 200,00 (duecento/00), fatte salve la maggiore franchigia e scoperto previste dall'art. 24.

Art. 23 Limite di indennizzo per attività particolari

Ad integrazione dell'articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione e a parziale deroga dell'art. 16 - Esclusioni sono ricomprese in garanzia le seguenti attività professionali e/o perdite patrimoniali cagionati a terzi fino alla concorrenza massima per sinistro di € 20.000,00 (ventimila) e con l'applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo del danno liquidabile, con il minimo di € 1.000,00 :

- rivolte/relative ad Animali da Reddito;
- rivolte/relative ad Equini;
- vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e/o lavorazione di carni e/o alimenti in genere;
- HACCP;
- rivolte/relative ad animali da competizione, animali di proprietà e/o in uso nei circhi, animali di proprietà e/o in uso presso giardini zoologici e chiostri;

- **perdite patrimoniali, compresi danni da interruzione e/o sospensione di attività.**

Si precisa che il limite di risarcimento di € 20.000,00 opera in eccedenza allo scoperto e relativo minimo applicabili.

Art. 24 – Esistenza di altre assicurazioni

Qualora l'Assicurato abbia in corso o stipuli altre assicurazioni di Responsabilità Civile Professionale operanti per le medesime garanzie, la copertura assicurativa oggetto della presente convenzione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza.

Art. 25 - Novero degli assicurati – Adeguamento del premio

Con riferimento a quanto indicato in "premessa" in relazione alla definizione di Contraente ed assicurati, il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente, sulla base della dichiarazione di un numero di teste assicurate non superiore alle unità indicate in polizza, fermo restando che il premio indicato costituisce il minimo previsto per il periodo di copertura, anche qualora il numero effettivo di teste assicurate risultasse inferiore a quello indicato.

Alla scadenza data del 31/12/2016, entro il termine di 60 giorni il Contraente deve fornire per iscritto alla Società il numero di teste effettivamente assicurate durante il periodo di copertura. Le eventuali differenze attive che ne risultassero, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, tra scorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni attestanti l'ingresso o l'uscita dalla copertura assicurativa.

Agli effetti della presente, il premio viene convenuto sulla base di:

- a) Preventivo iniziale iscritti 2016 NUMERO TESTE ASSICURATE = 900 unità
- b) Premio lordo per l'intero periodo assicurativo (fino al 31/12/2016) per ogni testa assicurata € 35,00
- c) Premio minimo lordo per l'intero periodo assicurativo (a per b, fino al 31/12/2016) € 31.500,00.

IL CONTRAENTE

HDI Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di avere conferito mandato al broker MARSH di predisporre il Capitolato Tecnico, raccolto nell'allegato AT della presente polizza composta da n. 16 pagine.

IL CONTRAENTE

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione, contenute nel Fascicolo Informativo richiamato nel frontespizio di polizza:

Art. 7 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro); art. 8 (recesso in caso di sinistro); art. 9 (durata e proroga dell'assicurazione); art. 18 (inizio e termine della garanzia); art. 20 (gestione delle vertenze di danno – spese legali); art. 23 (limite di indennizzo per attività particolari); art. 25 (Novero degli assicurati- adeguamento del premio).

IL CONTRAENTE



0714405458

Contraente

FNOVI

**TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196
E RELATIVO CONSENSO**

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1.1) HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi assicurativi di cui al presente contratto, per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e di legge, nonché, nel caso, per difendere in giudizio i propri diritti, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche i dati sensibili e giudiziari - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I dati personali richiesti con il presente contratto devono essere obbligatoriamente forniti per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.1. In difetto, HDI Assicurazioni S.p.A. non potrà dare seguito alle proprie obbligazioni precontrattuali e contrattuali.

3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

3.1) Il trattamento dei dati di cui al presente contratto, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A., consiste nella raccolta, registrazione organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche, distruzione e cancellazione; dal trattamento HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.

3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI, nominati incaricati o responsabili del trattamento, che svolgono compiti di natura tecnica-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1.1).

3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. per le finalità di cui al punto 1.1) potranno essere comunicati esclusivamente a: coassicuratori, riassicuratori, avvocati, medici, periti, banche e organismi associativi di settore Ivass, Consap, Covip, Uif, Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria, Ania.

I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A. potranno, inoltre, essere comunicati, per finalità amministrativo contabili, ad altre Società facenti parte del Gruppo, nonché ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ove le operazioni poste in essere dall'interessato siano ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del D. Lgs. 196/03 Le conferisce il diritto di esercitare specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi. Tali diritti potranno essere sempre esercitati dall'interessato nei modi previsti dagli artt. 8 e 9 del medesimo D.Lgs.

5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 - telefono +3906421031, telefax +390642103500, e-mail: privacy@hdi.it.

5.2) Il Titolare ha designato più Responsabili, tra i quali l'ufficio Supporto Legale Business sito nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e presso il cui ufficio è consultabile l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di interessato, dichiara di avere letto e compreso l'informativa sulla Privacy di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che precede e si dichiara consapevole della non necessità di esprimere un consenso per i trattamenti dei dati personali ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 196/03 e, nel caso dei dati giudiziari, in virtù di quanto previsto dall'Autorizzazione Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 7 del 2013 e successivi rinnovi.

Il Sottoscritto, apponendo la propria firma di seguito, autorizza il trattamento dei propri dati personali sensibili per le finalità di cui al punto 1.1) della presente informativa nei limiti di quanto disposto dall'Autorizzazione Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 5 del 2013 e successivi rinnovi.

Originale in Duplice esemplare in:	il gg/mm/aaaa	Modello	Edizione
Milano (MI)	13/04/2016	TP001	07/2015

Il Contraente

PAGINA BIANCA